



Uoc Servizi tecnici e Patrimoniali

ALLEGATO 04

"CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO"

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO I CENTRI DI DIALISI DELLE SEDI TERRITORIALI:

- **OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA;**
- **OSPEDALE DI ASIAGO**
- **OSPEDALE SANTORSO**

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b)

C.I.A: AULSS7_2026_00774

ID SINTEL 223318159

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Francesca Chiara Carollo

FRANCESCA
CHIARA
CAROLLO
20.08.2026
15:03:36
GMT+01:00



SOMMARIO

1	OGGETTO.....	1
2	IMPORTO DI GARA.....	3
3	DURATA DEL SERVIZIO.....	4
4	STIPULA DEL CONTRATTO	4
5	GARANZIE	4
6	VIGILANZA E CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE	5
7	RESPONSABILE DESIGNATO DALL’AFFIDATARIO	5
8	ORDINI DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEGLI INTERVENTI	6
9	MODIFICHE AL CONTRATTO AFFIDATO.....	6
10	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	7
11	DISCIPLINA DEI PAGAMENTI	7
12	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	7
13	PENALI PER RITARDO ESECUZIONE ART. 126 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023	8
14	RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO	8
15	PERSONALE DIPENDENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	9
16	SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI	9
17	RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	10
18	SEGRETEZZA E PRIVACY	11
19	CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO	11
20	CODICE ETICO EX D.LGS. 231/01	11
21	ACCESSO AGLI ATTI.....	12
22	CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.....	12

1 OGGETTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di manutenzione in regime di full-risk degli impianti di distribuzione e produzione acqua dialisi presenti nei Centri Dialisi presso gli Ospedali di Bassano del Grappa e di Asiago, per il periodo dal 01/10/2026 al 30/09/2028. Le operazioni manutentive devono essere condotte secondo quanto previsto dalle **"Nuove Raccomandazioni SIN per la qualità e il monitoraggio dei fluidi per emodialisi secondo UNI EN ISO 23500:2024"**, in particolare articolo **"5. Sorveglianza dell'impianto"** e **"Tabella 5 - Monitoraggio dell'impianto, della distribuzione e del dialisato"**:

"La sorveglianza dell'impianto implica la sorveglianza di: filtri a cartuccia, addolcitori, filtri a carbone, osmosi inversa, vasca di stoccaggio, anello di distribuzione, impianto di distribuzione centralizzata dei concentrati, disinfezione a caldo.

La sorveglianza dei filtri a cartuccia prevede la registrazione dei valori di caduta di pressione e la sostituzione dei filtri al raggiungimento di valori di caduta di pressione predeterminati oppure con periodicità programmata.

Quando si utilizzano addolcitori nel sistema di pretrattamento, è necessario controllare la durezza con metodi ad accuratezza e sensibilità adeguata per i limiti di durezza richiesti dal sistema di osmosi inversa. I controlli degli addolcitori includono il controllo della durezza residua, del livello della salamoia e del sale, e del funzionamento del timer in caso di rigenerazione temporizzata. I risultati dei controlli devono essere documentati su un registro.

Il controllo dei filtri a carbone avviene dosando il cloro totale con reagenti DPD o MTK o con monitor in linea. I controlli all'uscita del primo filtro (nel caso di doppio filtro a carbone) sono giornalieri prima di inizio turno oppure per clorazioni in ingresso superiori a 1 mg/L devono essere programmati ogni 4 ore. Il dosaggio del cloro deve essere fatto in loco ed i valori riportati su un registro. Il Gruppo di Lavoro raccomanda per le dialisi ospedaliere l'utilizzo di un doppio filtro a carbone in serie con dosaggio in continuo automatico con monitor on-line del cloro totale.

Il monitoraggio dell'osmosi inversa avviene con lettura in continuo dei parametri di conducibilità dell'acqua in ingresso e del permeato, permettendo così di calcolare il rigetto percentuale. I parametri di monitoraggio della conducibilità o dei flussi devono essere registrati giornalmente in un registro che permetta di effettuare l'analisi dell'andamento storico e della tendenza.

I filtri che rimuovono endotossine utilizzati nella distribuzione dell'acqua per dialisi, del concentrato bicarbonato o del dialisato devono essere utilizzati secondo le istruzioni del produttore. I livelli di pressione registrati all'ingresso e all'uscita dal filtro devono essere riportati in un registro assieme ai valori dei controlli di batteri ed endotossine.

La sorveglianza di una vasca di stoccaggio avviene indirettamente controllando batteri ed endotossine alla prima uscita del loop di distribuzione. In caso di modifiche alla tanica i controlli devono essere più frequenti riferendosi alla validazione iniziale ad una analisi del rischio dell'impatto della modifica sulle performance del sistema. I dati di batteri ed endotossine devono essere registrati così da permettere una valutazione della tendenza nel tempo.

Il Gruppo di Lavoro raccomanda la disinfezione termica o mista (disinfettante e acqua calda) nelle macchine per dialisi, nel rispetto di quanto suggerito dal conduttore. Riguardo all'impianto di trattamento dell'acqua, raccomanda la disinfezione a caldo (acqua calda o vapore) rispetto a quella chimica, secondo le indicazioni del costruttore. La disinfezione a caldo viene monitorata ad ogni ciclo controllando che nel punto più lontano dal riscaldatore sia stata raggiunta la temperatura e che la stessa sia stata mantenuta per il tempo di contatto indicato dal costruttore, i dati devono essere riportati su un registro. Il Gruppo di Lavoro non è in grado di prendere una posizione sulla disinfezione con ozono che, pur essendo promettente, ha ancora una diffusione limitata.

Se si eseguono, per un particolare paziente, modifiche del concentrato con aggiunta di elettroliti, la tanica deve riportare sull'etichetta il nome del paziente, la concentrazione finale dell'elettrolita, la data, l'orario ed il nome della persona che ha eseguito la modifica. L'informazione deve essere riportata su registro.

I controlli degli impianti di distribuzione dei concentrati bicarbonato devono essere inizialmente settimanali e successivamente almeno mensili. Qualora si riscontri una contaminazione batterica od endotossinica occorre rivedere il programma di disinfezione di tutto l'impianto di acqua per dialisi ed aumentare la frequenza delle disinfezioni. Non è

necessario controllare la microbiologia dei sistemi di distribuzione dei concentrati acidi, ma dovrebbe essere possibile eseguire la loro disinfezione, TAB. 6 e FIG 1.

Qualora si intenda eseguire una conta microbica del concentrato bicarbonato prodotto in loco occorre utilizzare come terreno di coltura il TSA. Qualora si utilizzi R2A o TGEA è necessaria la supplementazione con sodio bicarbonato 4%.

Qualora si intenda eseguire una determinazione di endotossine sul concentrato bicarbonato, a causa della inibizione sul LAL test da parte del bicarbonato, si raccomanda di utilizzare la metodica più sensibile del LAL test in cinetica dopo diluizione ad almeno 1:20 in acqua del campione di concentrato bicarbonato.

Ogni Centro dialisi deve dotarsi di un registro contenente gli elementi da monitorare in TAB. 5 e 5bis, secondo le tempistiche suggerite. Gli impianti di trattamento dell'acqua attuali consentono di scaricare direttamente su un file opportunamente predisposto

Oltre che:

- supporto tecnico telefonico 24h / 24h per la soluzione dei piccoli problemi tecnici o operativi;
- sostituzione dei carboni attivi dei filtri decoloratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa e le linee guida SIN;
- fornitura dei disinfettanti (Ipoclorito di Sodio / acido Peracetico) in quantità necessaria alla corretta manutenzione dell'impianto;
- fornitura dei kit necessari alla rilevazione dei residui di acido Peracetico, dei kit necessari alla rivelazione dei residui di Cloro e dei kit necessari alla misura della durezza dell'acqua;
- fornitura del cloruro di sodio iperpuro in pastiglie necessario alla rigenerazione degli addolcitori fino ad un massimo annuo di Kg. 5000;
- fornitura delle cartucce di ricambio per i quantitativi che ricoprono la durata del contratto;
- la comunicazione di tutti i contatti per richiedere interventi tecnici di manutenzione / riparazione, per verifiche tecniche o per supporto tecnico, anche e soprattutto per le urgenze.

Tabella 5 - Monitoraggio dell'impianto, della distribuzione e del dialisato

Elemento da monitorare	Cosa monitorare	Tipico intervallo di valori	Intervallo tipico	Commenti
Filtro a sedimento	Caduta di pressione nel filtro	Caduta di pressione inferiore a XXXX	Giornaliero	
Ciclo di controlavaggio del filtro a sedimento	Temporizzatore del ciclo di controlavaggio	Controlavaggio impostato alle XX:XX	Giornaliero	
Filtro a cartuccia	Caduta di pressione nel filtro	Caduta di pressione inferiore a XXXX	Giornaliero	
Addolcitore	Durezza residua dell'acqua prodotta	La durezza è definita dal costruttore dell'impianto di osmosi inversa	Giornaliero	
Serbatoio con salamoia	Livello del sale nel serbatoio	Livello del sale a XXXX	Giornaliero	
Ciclo di rigenerazione dell'addolcitore	Temporizzatore del ciclo di rigenerazione	Rigenerazione impostata alle XX:XX	Giornaliero	
Filtri a carbone	Cloro totale dell'acqua prodotta tra i due filtri a carbone	≤ 0.1 mg/l di cloro totale	Giornaliero	Prima di ogni turno di trattamento dialitico se l'acqua in ingresso ha un contenuto di cloroammine ≥ 1 mg/l
Sistema di iniezione chimica	Livello di prodotto chimico nel serbatoio,	Livello di prodotto chimico ≥ XXX;	Giornaliero (è preferibile un	

	funzione degli iniettori, valori dei parametri di controllo	parametri di controllo da XX a XX	monitoraggio in continuo)	
Osmosi inversa	Conducibilità dell'acqua di prodotto, solidi totali disciolti (TDS), o resistività e indice di rigetto	Rigetto $\geq$ XX%; Conducibilità $\leq$ XX μ S/cm	Giornaliero (è preferibile un monitoraggio in continuo)	
Osmosi inversa	Flussi dell'acqua prodotta e di rigetto e fattore di recupero calcolato	Flusso dell'acqua di prodotto $\geq$ X,X l/min;	Giornaliero (è preferibile un monitoraggio in continuo)	

Fanno parte dell'appalto la fornitura delle attrezzature e la dotazione di dispositivi di protezione individuale, atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008.

L'esecuzione è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e la ditta affidataria è tenuta a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trattasi di appalto contabilizzato a corpo con offerta a unico ribasso. Nell'appalto a corpo il corrispettivo consiste in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso.

2 IMPORTO DI GARA

L'importo complessivo dell'appalto a base di affidamento per il periodo di 24 mesi ammonta ad Euro € 108.600,00, oltre IVA 22%, così determinato:

SEDE	EURO/ANNO	TOTALE 2 ANNI
CENTRO DIALISI DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)	€18.100,00	€ 36.200,00
CENTRO DIALISI DI ASIAGO (VI)	€ 18.100,00	€ 36.200,00
CENTRO DIALISI DI SANTORSO (VI)	€ 18.100,00	€ 36.200,00
TOTALE	€ 54.300,00	€ 108.600,00

Ai sensi dell'art. 41 comma 13 e 14 del D.lgs 36/2023 i costi della manodopera per il periodo di 24 mesi sono stimati pari a € 26.400,00, oltre all'IVA.

L'operatore economico dovrà indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza così come richiesto dall'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023.

3 DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'affidamento di cui trattasi è di 24 mesi, per il periodo dal **01/10/2026 al 30/09/2028**.

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione della Ditta affidataria.

È facoltà della Stazione Appaltante (Ulss 7 Pedemontana) procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.lgs 36/2023; nel caso di mancata stipula del contratto alla Ditta Affidataria sarà corrisposto il rimborso per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione del contratto.

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte della Stazione Appaltante si applica l'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023. Qualora cause di forza maggiore, od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere del servizio, il direttore dell'esecuzione del contratto su segnalazione della Ditta Affidataria, potrà ordinare la sospensione delle prestazioni per il tempo necessario; cessate le cause, il direttore dell'esecuzione del contratto dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

La Ditta affidataria, che per cause a sé non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 su tale istanza decide il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto.

4 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto a corpo verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 tramite lettera commerciale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto nonché le imposte, tasse ed altri oneri fiscali rimangono a carico della Ditta affidataria.

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- il presente Capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta presentata dalla Ditta Affidataria;
- il Protocollo di legalità.

5 GARANZIE

Cauzione definitiva

Contestualmente alla stipula del Contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto medesimo. Ai sensi dell'art. 53 comma 4 D.lgs. 36/2023, la garanzia definitiva sarà pari al 5% dell'importo contrattuale da presentare prima della stipula del contratto costituita conformemente alle disposizioni di cui all'art. 117, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs 36/2023. Non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previsti per le procedure

sopra soglia - Parere MIT 13/07/2023 n. 2129. La polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile

La ditta affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 comma 10, del d.lgs. 36/2023, deve costituire e consegnare alla stazione appaltante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza di assicurazione, anche propria, in corso di validità con primaria compagnia assicuratrice, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'intervento in affidamento. L'importo della somma assicurata dovrà corrispondere almeno a quello del contratto.

Tale polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori in affidamento il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

In caso di subappalto, le garanzie prestate dalla ditta affidataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati da eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici

6 VIGILANZA E CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 114 comma 2 del D.lgs. 36/2023 nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dell'esecuzione del contratto preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. Il direttore dell'esecuzione del contratto, opererà in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché le prestazioni siano eseguite a regola d'arte.

Il direttore dell'esecuzione del contratto durante l'esecuzione dell'intervento ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, secondo le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Il direttore dell'esecuzione del contratto nell'esercizio delle sue funzioni potrà essere coadiuvato da uno o più direttori operativi che potranno essere presenti durante tutto il periodo di svolgimento delle prestazioni e che collaboreranno con il direttore dell'esecuzione del contratto al controllo tecnico e contabile dell'intervento.

7 RESPONSABILE DESIGNATO DALL'AFFIDATARIO

La ditta affidataria dovrà indicare, la persona fisica designata come referente o, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana e del direttore dell'esecuzione del contratto per tutto quanto attiene allo svolgimento delle lavorazioni oggetto di affidamento. In caso di temporanea assenza, del referente designato, la ditta affidataria dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

8 ORDINI DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEGLI INTERVENTI

L'intervento non dovrà per nessun motivo impedire interferire o limitare le normali attività sanitarie in corso nella struttura per cui gli stessi dovranno essere eseguiti con tutti i mezzi e gli accorgimenti necessari per non creare pericoli o disagi al personale ed agli utenti e alla funzionalità delle attività sanitarie.

In considerazione della natura degli interventi in questione, è essenziale nel corso degli stessi, assicurare sicurezza e continuità di funzionamento delle aree limitrofe al luogo di esecuzione degli interventi stessi.

Le zone di lavoro oggetto delle prestazioni dovranno essere opportunamente segregate, eventuali interventi che comportino interruzioni o condizionamento o limitazioni di aree e/o temporanei "stacchi" d'impianti che coinvolgano le attività in corso, anche sanitarie, dovranno essere concordati col Direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso potranno essere disposte giornalmente dal direttore dell'esecuzione del contratto specifiche prescrizioni in relazione ad attività sanitarie eventualmente in corso.

9 MODIFICHE AL CONTRATTO AFFIDATO

Ai sensi dell'articolo 120, comma 9, d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'affidatario l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste, senza che l'affidatario possa far valere la risoluzione del contratto. A tal fine si osserva l'art. 5, comma 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

REVISIONE PREZZI :

La revisione dei prezzi sarà valutata in conformità all'articolo 60 e all'allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 così modificato dal D.lgs. 209/2024 e si attiverà al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di cui all'articolo 60, comma 3, lettera a) e del comma 4-quater del D.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante valuta l'effettiva alterazione, delle condizioni iniziali dell'appalto e conseguentemente riconosce la revisione dei prezzi nel caso in cui accerti una concreta e rilevante variazione dei prezzi, tale da determinare l'impossibilità di svolgere le prestazioni alle stesse modalità e condizioni previste.

La revisione in diminuzione può essere comunicata dal RUP, a seguito di apposita procedura avviata d'ufficio dalla stessa stazione appaltante.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Dlgs 36/2023. La revisione prezzi non produce effetti retroattivi.

10 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione a cura del direttore dell'esecuzione del contratto.

11 DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate.

Le fatture, intestate all'Azienda ULSS 7 Pedemontana (CF: 00913430245) e corredate dal codice IPA, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 a seguito del benestare del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento del dovuto avrà luogo, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che la ditta affidataria si impegna a comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda allegato A che sarà anticipato dalla Stazione Appaltante e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

La ditta affidataria dovrà emettere fattura elettronica nel formato PA tramite Sistema interscambio – CODICE UNIVOCO UFFICIO: LOTNU4

Oltre a detto codice univoco la fattura dovrà contenere il codice CIG e il numero d'ordine.

E' fatto salvo ogni diverso accordo scritto che potrà essere concordato per singoli casi.

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. "split payment" che prevede per gli Enti pubblici l'obbligo di versare all'erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, l'Affidatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato) prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Affidatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Affidatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Affidatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

13 PENALI PER RITARDO ESECUZIONE ART. 126 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta affidataria delle penali secondo quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

14 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO

Il contratto può essere risolto di diritto dalla Amministrazione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione alla ditta affidataria, nelle seguenti ipotesi:

- a. mancato adempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 ss.mm.ii., relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari;
- b. mancato adempimento delle prestazioni contrattuali;
- c. in caso di subappalto non autorizzato;
- e. mancato rispetto dei Protocolli di Legalità.
- f. inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto;
- g. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 123 del Dlg 36/2023, dandone un preavviso a mezzo PEC alla Ditta affidataria.

In caso di recesso da parte della Stazione Appaltante la ditta affidataria avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del c.c.

Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato, previa presentazione della documentazione giustificativa delle prestazioni e delle spese sostenute.

15 PERSONALE DIPENDENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, dotando il personale, ove necessita, di mezzi di protezione idonei in relazione alle prestazioni da svolgersi.

È tenuta altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante (Ulss 7 Pedemontana) e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

La Ditta affidataria esonera pertanto fin da ora la Stazione Appaltante (Ulss 7 Pedemontana), nella maniera più ampia, di qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia.

La Ditta affidataria, per una corretta esecuzione del servizio, dovrà mettere a disposizione personale tecnico specificatamente istruito, addestrato, di comprovata esperienza e in numero adeguato all'esecuzione di quanto richiesto.

La Stazione Appaltante (Ulss 7 Pedemontana) è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.

L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante (Ulss 7 Pedemontana) e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

16 SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI

È ammesso il ricorso al subappalto, nei limiti di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'intenzione di procedere a subappalto di uno o più prestazioni dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, pena la non possibilità di ricorrervi.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.lgs. 36/2023 così come modificato dal D.lgs. 209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come

definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del D.lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Si specifica che ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Dlgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali e dovrà garantire assoluta analogia di prestazioni rispetto a quanto richiesto alla ditta affidataria.

La Ditta è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della ditta affidataria che rimane responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

La ditta affidataria che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. E' fatto obbligo di inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione. La Stazione Appaltante, a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del D.lgs. 36/2023 così come modificato dal D.lgs. 209/2024 nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del medesimo del Dlgs 36/2023.

SUB-CONTRATTI: è fatto obbligo alla ditta affidataria di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati non assimilabili al subappalto, il nome del subcontraente, l'importo del relativo contratto, l'oggetto della specifica prestazione affidata. Inoltre, è fatto obbligo di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

17 RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Stazione Appaltante (ULSS 7 Pedemontana) è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta affidataria nell'esecuzione del contratto.

La Ditta affidataria risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità, di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio dell'affidatario o del personale (dipendente o collaboratore) addetto alle prestazioni affidate, possa derivare alla Stazione Appaltante (ULSS 7 Pedemontana), a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando l'Azienda ULSS sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

La Ditta affidataria dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o associato, che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano l'appalto di cui trattasi.

La responsabilità complessiva dell'operatore economico, sia extracontrattuale che per inadempimenti nell'esecuzione del servizio, è limitata al corrispettivo contrattualmente previsto. In ogni caso l'operatore economico non sarà responsabile nei confronti del Committente per danni indiretti e consequenziali, come mancato guadagno o perdita di contratti o di opportunità di affari. L'operatore economico non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per inadempimento o ritardo, ove questo si sia verificato per caso fortuito o cause di forza maggiore e per cause riconducibili ad una condotta del Committente o del suo personale. In ogni caso, ai sensi dell'art. 1229 del Codice Civile, la presente disposizione non deve essere intesa nel senso di escludere o limitare la responsabilità dell'operatore economico in caso di dolo o colpa grave.

18 SEGRETEZZA E PRIVACY

La ditta affidataria si impegna a far rispettare questa clausola di segretezza ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori ai sensi della normativa sulla privacy (GDPR 679/16 e D.lgs. 196/03 e smi). In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante (Ulss 7 Pedemontana) ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla Stazione Appaltante (ULSS 7 Pedemontana).

19 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto alla ditta affidataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 6, Sezione II, Allegato II.14, del D. Lgs. 36/2023, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante.

20 CODICE ETICO EX D.LGS. 231/01

La ditta affidataria si impegna a rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n.62 del 2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS7 Pedemontana n. 7 allegato alla documentazione di procedura selettiva.

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Azienda a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.. La ditta affidataria si impegna, inoltre, a manlevare l'Azienda da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione di tale impegno.

La ditta affidataria si impegna inoltre ad osservare le clausole di cui al Protocollo di legalità stipulato tra la Regione Veneto, UTG del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture allegato alla documentazione di gara.

21 ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 35 del D.Lgs. 36/2023.

22 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Vicenza, rimanendo espressamente esclusa la clausola arbitrale.